

Ordine Avvocati di Oristano

Da: "Roberto UZZAU" <avv.robertouzzau@tiscali.it>
A: "ORDINE LANUSEI" <forolanusei@tiscali.it>; "ORDINE CAGLIARI" <avv.ca@libero.it>; "PRESIDENTE LANUSEI" <avv.giannicarrus@pec.it>; "ORDINE NUORO" <ordineavvocatinuoro@libero.it>; "PRESIDENTE ORISTANO" <avvdonatellapau@cnfpec.it>; "PRESIDENTE SASSARI" <avvfrancescomilia@yahoo.it>; "ORDINE TEMPIO" <info@ordineavvocatitempio.it>; "ORDINE ORISTANO" <info@ordineavvocatoristano.it>; "PRESIDENTE CAGLIARI" <ettoreatzori@libero.it>; "PRESIDENTE NUORO" <siotto.priamo@tiscali.it>; "ORDINE SASSARI" <segreteria@ordineavvocati.ss.it>; "PRESIDENTE TEMPIO" <avv.gosamo@tiscalinet.it>
Cc: "Alberto Cocco Ortu" <a.coccoortu@tiscali.it>

Data invio: martedì 22 maggio 2012 18.35

Oggetto: informazioni previdenziali

Caro Presidente,

sebbene il termine per l'invio del modello 5 alla Cassa non sia prossimo, riteniamo utile segnalare che è stata recentemente apportata una modifica relativa all'esercizio dell'opzione per il versamento volontario del contributo soggettivo modulare.

Ed infatti, mentre resta sempre ferma l'impossibilità di effettuare contribuzione di qualsiasi importo laddove, in sede di compilazione del mod. 5 si sia scelto di non versare alcuna somma per la quota modulare di pensione, è adesso possibile variare anche in aumento la percentuale del reddito netto prodotto ai fini IRPEF (fino al 9%) inizialmente fissata in misura minore.

In altre parole, e ad esempio, l'iscritto che all'atto della compilazione o dell'invio del mod. 5 avesse ritenuto di voler incrementare la propria contribuzione con un versamento nella misura del 4%, qualora al momento del pagamento (31 dicembre) ritenga di voler aumentare tale misura ora lo potrà fare (così come potrà modificare in diminuzione l'originaria scelta, ovvero annullarla senza versare somma alcuna).

Giova rammentare che la contribuzione volontaria per la quota modulare di pensione è interamente deducibile dai redditi e può variare anno per anno, a seconda delle esigenze e delle determinazioni che l'iscritto riterrà per sé più opportune.

Cogliamo l'occasione per fornire un chiarimento su una questione che, anche di recente, ci è stata più volte rappresentata.

Si tratta delle scadenze di pagamento delle quattro rate dei contributi minimi, fissata rispettivamente al 28 febbraio, al 30 aprile, al 30 giugno ed al 30 settembre.

Premesso che è da raccomandare caldamente il rispetto delle citate scadenze, è giusto però che si sappia che interessi e sanzioni verranno applicati dalla Cassa quando i pagamenti saranno eseguiti successivamente alla scadenza dell'ultima rata, fissata al 30 settembre.

Pertanto, chiunque abbia, magari per mera dimenticanza, omissso il rispetto di uno o entrambi i termini già decorsi, sarà al riparo da contestazioni se eseguirà tutti i pagamenti dovuti entro il 30 settembre.

La previsione consente, quindi, anche ai Colleghi che avessero temporanea oggettiva difficoltà, di scandire i tempi dei versamenti gestendo la propria priorità, con l'ovvia cura di rispettare il termine di scadenza dell'ultima rata.

Ti preghiamo di voler cortesemente divulgare questa nostra presso gli iscritti.

Con la consueta cordialità

Roberto UZZAU

Alberto COCCO-ORTU